

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TIPOLOGIA	TERRITORI BENEFICIARI	SOGGETTI	MASSIMA AGEVOLAZIONE CONSENTITA	MASSIMA AGEVOLAZIONE CONSENTITA
			<i>Equiv.Sovv.Netto ESN</i>	<i>Equiv.Sovv.Lordo ESN</i>
Obiettivo 1 Aree ammesse alla deroga art. 92.3.A.) Trattato di Roma Zona A	PROVINCE Benevento-Potenza Catanzaro-Cosenza Crotone R.Calabria V:Valentia- Agrigento Caltanissetta- Enna Messina-Trapani Nuoro-Oristano	PMI GI	50% 50%	15%
Obiettivo 1 Aree ammesse alla deroga art.92.3.a) Trattato di Roma Zona B	PROVINCE Avellino-Caserta Napoli-Salerno Matera-Bari Brindisi-Foggia Lecce-Taranto Catania-Palermo Ragusa-Siracusa Cagliari-Sassari	FMI GI	40% 40%	15%
Obiettivo 1 Aree ammesse alla deroga art. 92.3.c) Trattato di Roma	Province della Regione MOLISE dal 1/7/95 al 31/12/96 dal 1/1/97 al 31/12/98 DAL 1/1/99 IN POI	PMI GI PMI GI PMI GI	45% 35% 40% 30% 30% 25%	- - - - - -
Fuori obiettivi 1,2,5 b dall' 1/1/97	Province della Regione ABRUZZO - Aree ammesse ad usufruire della deroga art.92.3.c del Trattato di Roma	PMI GI	30% 25%	- -
Obiettivo 2	Aree ammesse ad usufruire della deroga art. 92.3.c del Trattato di Roma	PI MI GI	20% 15% 10%	- - -
Obiettivo 5b	Aree ammesse ad usufruire della deroga art. 92.3.c del Trattato di Roma	PI MI GI	20% 15% 10%	- - -
Obiettivi 2 e 5b	Aree non ammesse ad usufruire della deroga art. 92.3.c del Trattato di Roma	PI MI GI	- -	15% 7,5% -
Fuori Obiettivi 1,2,5 b	Aree ammesse ad usufruire della deroga art. 92.3.c del Trattato di Roma	PI MI GI	20% 15% 10%	- - -

PI = Piccola Impresa

MI = Media Impresa

GI = Grande Impresa

1.1.4 ART. 15 - TUTELA DEI PRODOTTI TIPICI

Il disposto dell'art.15 della legge 97/94 prevede, per i prodotti riconosciuti a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, la possibilità di avvalersi, qualora provengano da aree montane, della menzione aggiuntiva "prodotto della montagna italiana".

Secondo tale disposizione normativa, potrebbero, pertanto, avvalersi della citata menzione aggiuntiva, solo le situazioni produttive interessate, rispondenti sia ai requisiti già previsti dalla normativa di settore nazionale e comunitaria, sia ai requisiti di ubicazione territoriale introdotti dall'articolo di legge in questione.

Le condizioni per l'utilizzo di tale precisazione si sono recentemente realizzate per il primo gruppo di prodotti recentemente registrati in sede comunitaria con i regolamenti (CEE) n. 1107/96 e n.1263/96.

Per dare attuazione all'articolo 15, nel corso del 1998 il Ministero ha, quindi, potuto emanare il decreto istitutivo dell'Albo dei prodotti della montagna italiana.

A seguito dell'emanazione di tale provvedimento la Commissione ha affermato sussistere una duplice violazione del diritto comunitario sia in quanto la denominazione "prodotto della montagna italiana" non beneficia di una registrazione nell'ambito del regolamento 2081/92, sia per essere stata riservata tale menzione solo ad una determinata categoria di produttori (di DOP e di IGP), escludendone altri.

Per poter accogliere le censure comunitarie senza per questo rinunciare al perseguimento della valorizzazione delle aree montane attraverso la valorizzazione delle relative produzioni agroalimentari, l'obiettivo di una individuazione e localizzazione certa delle produzioni a DOP e ad IOGP potrebbe essere conseguito in maniera più opportuna e conforme al disposto del Reg. (CEE) 2081/92, inserendo nei disciplinari dei singoli prodotti il riferimento alla provenienza da una zona di montagna o rimandi similari.

In tal senso conforta il precedente della registrazione del formaggio DOP "Raschera" che contiene lo specifico riferimento alla menzione "di alpeggio", purché il prodotto sia ottenuto ad una quota superiore a 900 metri di altitudine.

Le posizioni assunte dalla UE richiedono pertanto di procedere ad una revisione della normativa nazionale sulla montagna per quanto riguarda la specifica materia della valorizzazione delle produzioni tipiche.

1.1.5. ARTT. 20 E 21 - SCUOLA DELL'OBBLIGO

L'Amministrazione della Pubblica Istruzione ha continuato, anche nell'anno scolastico 1998/99, la sua azione sul piano culturale, tecnico e amministrativo tendente alla presenza ed al miglioramento dell'offerta formativa della scuola e dei corsi per adulti in montagna, con particolare riferimento alla Scuola di base.

Nella relazione del 1998 il Ministro della P.I. mise a fuoco in particolare due obiettivi: particolare attenzione agli Istituti Comprensivi ed alle nuove sperimentazioni. In merito, questo Ministero riferisce che per l'anno in corso il numero degli Istituti di scuola materna, elementare e media è in costante e progressiva crescita passando dai 384 funzionanti nell'anno scolastico 1997/87 ai 424 per l'anno scolastico 1998/99; si prevede altresì che nell'anno scolastico 1999/2000 si avrà un ulteriore consistente aumento di tali Istituti.

Per quanto riguarda gli Istituti comprensivi sperimentali questi tendono ad anticipare il progetto di riforma dei cicli scolastici e vanno quindi tenuti presenti come possibili modelli.

E' di tutta evidenza che non basta più la semplice collaborazione tra una scuola operante in montagna e il comune, i comuni, o la comunità montana all'interno della quale la scuola vive e opera. Occorre molto di più.

Occorre che il territorio entri, per così dire, nella didattica e vivifichi tutto l'insegnamento: naturalistico, storico, economico. Non si tratta solo di realizzare una programmazione didattica situata e "mirata".

L'autonomia di cui godono le singole unità scolastiche consente, ormai, di elaborare un vero e proprio curriculum relativo alla storia, alle tradizioni, all'economia di uno specifico territorio. E' quello che in termini pedagogici si suole chiamare curriculum della comunità.

In tale modo, le singole scuole attingono elevati standards di conoscenze e competenze di livello nazionale, europeo e mondiale su tutte le discipline del programma didattico ordinario e arricchiscono l'offerta formativa attraverso conoscenze e competenze che potremmo definire delle "radici".

Una volta di più le scuole di montagna, dopo aver dato un esempio a tutta la scuola italiana circa la continuità educativa e la corresponsabilità con il Comune, potranno avviare prima di altre istituzioni scolastiche una caratterizzazione, un colore formativo locale che anche tutte le altre scuole, prima o poi, attueranno perché ciò è in linea con l'innovazione, i nuovi saperi del duemila, la riforma dei cicli e la formazione dei minori da perseguire insieme con la formazione degli adulti.

In tale modo il cittadino europeo del duemila avrà una cultura ampia ma non asettica e sradicata.

Per il perseguimento dell'obiettivo "educazione degli adulti", occorre istituire, per ciascuna Comunità montana, ove possibile, un centro territoriale degli adulti, per tutti i fini di questa nuova istituzione, considerando anche che gli adulti in possesso di licenza media, di fatto devono recuperare culturalmente l'anno in più che oggi caratterizza l'obbligo.

La prima tranche del "Progetto di sviluppo globale della montagna italiana" sta volgendo alla sua conclusione: sono stati finanziati nel biennio 1997/99 26 progetti elaborati da Istituti Comprensivi che concluderanno l'attuazione entro la fine del corrente anno.

Nel biennio 1998/2000 sono stati finanziati altri 15 progetti localizzati nell'Italia centrale che verranno verificati nella loro attuazione nel prossimo anno (vedi elenchi allegati).

L'attuazione dell'art. 20 della legge n. 97 (accordi di programma e intese) è ancora limitata ai livelli locali: Si propone che il CTIM prenda l'iniziativa per la realizzazione di accordi nazionali e con le Regioni.

Ulteriori proposte:

- istituzione, in ogni Regione e nella Conferenza Stato-Regioni, di referenti per l'istruzione e formazione in montagna;
- Avvio di studi e proposte per il consolidamento e lo sviluppo dell'istruzione e formazione professionale nelle aree montane e, in generale, dell'istruzione secondaria superiore.

1° "Progetto di sviluppo locale della montagna italiana"

Elenco degli Istituti Comprensivi ammessi al finanziamento straordinario (n.26)

ASCOLI PICENO - S.VITTORIA IN MATENANO

AVELLINO - BAGNOLI IRPINO

BELLUNO - QUERO

CAGLIARI - BURCEI

COSENZA - MONTEGIORDANO

ENNA - CALASCIBETTA

FOGGIA - CANDELA

IMPERIA - PIEVE DI TECO

ISERNIA (n- 3) - CAPRACOTTA, CASTELPETROSO, CERRO AL VOLTURNO

<u>L'AQUILA</u>	-	ROCCA DI MEZZO
<u>LUCCA</u>	-	STAZZEMA
<u>NUORO</u> (n. 5)	-	BITTI - BOLOTANA - ILBONO - MAMOIADA - SINDIA
<u>PARMA</u>	-	BARDI
<u>POTENZA</u>	-	RAPOLLA
<u>RIETI</u>	-	LEONESSA
<u>SALERNO</u>	-	TRAMONTI
<u>SONDRIO</u>	-	BERBENNO DI VALTELLINA
<u>TERNI</u>	-	BASCHI
<u>UDINE</u>	-	PAULARO
<u>VERBANIA</u>	-	PIEDIMULERA

2° "Progetto di sviluppo globale della montagna italiana"

Elenco degli Istituti Comprensivi ammessi al finanziamento straordinario (n.15)

<u>AREZZO</u>	-	PIEVE S. STEFANO
<u>ASCOLI PICENO</u> (n. 2)	-	COMUNANZA - FORCE
<u>GENOVA</u>	-	CASARZA LIGURE
<u>MACERATA</u> (n. 3)	-	CALDAROLA - S. GINESIO - SARNANO
<u>PERUGIA</u> (N. 5)	-	BEVAGNA - MASSA MARTANA - PASSIGNANO SUL TRASIMENO - TREVI - VALFABBRICA
<u>REGGIO EMILIA</u>	-	VILLA MINOZZO
<u>RIETI</u>	-	AMATRICE
<u>TERNI</u>	-	SAN VENANZO

11.6 ART. 24 - INFORMATICA E TELEMATICA

L'art. 24 (informatica e telematica) prevede che le Comunità montane operino come sportelli al cittadino nei territori montani:

Per facilitare il raggiungimento di tale obiettivo, la legge prevede che sotto l'indirizzo dell'A.I.P.A. e d'intesa con le Regioni e con l'UNCERM vengono attivati collegamenti e servizi telematici di interesse nelle zone montane nell'ambito del Sistema Informativo del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

A partire dal 1996, nell'ambito dei lavori del CTIM, è stato definito un progetto specifico per la redazione del Sistema Informativo della Montagna.

Con l'approvazione del CTIM il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha destinato una quota significativa degli strumenti di cui all'articolo 25 della legge n. 97/1994 per il triennio 1994-1996 per la redazione del Sistema.

La realizzazione è stata avviata nel 1997 e si concluderà prevedibilmente nei prossimi mesi.

In "APPENDICE A" è riportata una scheda descrittiva del progetto SIM.

1.2 REGIONI E PROVINCE AUTONOME**1.2.1 REGIONE VALLE D'AOSTA**

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta risulta difficile descrivere puntualmente l'applicazione della legge 97/94 attraverso l'analisi di ogni singolo articolo, sia in quanto la totalità del territorio regionale è classificato "montano", sia alla luce delle specifiche competenze spettanti alla Regione ai sensi della legge cost. n. 4/48 "Statuto Speciale" e relative norme di attuazione.

In Valle d'Aosta, viste le caratteristiche della Regione, ogni azione può essere correttamente ricompresa in attività politico-amministrative volte alla tutela ed alla valorizzazione della montagna, per cui è impossibile, ad esempio, distinguere tra interventi che rispondono o meno a quanto previsto ex art. 1, commi 4 e 5 della legge 97/94.

Si forniscono comunque alcuni elementi di aggiornamento.

Legge 142/90, art. 61 - Riordino delle Comunità Montane

La legge regionale 16/94 è abrogata, a decorrere dalla prossima legislatura comunale, dalla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", che ha disciplinato l'intera materia in virtù della competenza legislativa primaria attribuita alla Regione Valle d'Aosta, in materia di ordinamento degli enti locali, con legge costituzionale 23 settembre 1993 n. 2.

Tale legge-quadro ha ridefinito non solo l'ordinamento, ma anche le funzioni degli enti locali valdostani - Comuni e Comunità Montane - e pertanto non può considerarsi attuativa della legge 142/90, né del disposto dei singoli articoli della legge 97/94.

Art. 16: Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali.

La recente legge regionale 7 giugno 1999, n. 12, recante "Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale", stabilisce, in armonia con i principi fondamentali del d. lgs 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) e dell'art. 4 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, i principi e le direttive generali che regolano l'esercizio dell'attività commerciale nel territorio della Valle d'Aosta.

1.2.2 REGIONE PIEMONTE

Nel corso dell'anno 1998 l'Assessorato Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte ha condotto la sua politica a favore della montagna attraverso

l'elaborazione di 72 atti deliberativi e 997 determinazioni dirigenziali - in attuazione del principio della distinzione tra le competenze degli organi di direzione politica e della dirigenza regionale previste dalla L.R. L.51/97 - con un impegno di spesa complessivo di fondi regionali, statali e comunitari di circa 233,5 miliardi di Lire suddivisi in percentuale come segue:
regolamenti e iniziative comunitarie (65,4%);
interventi a favore delle comunità montane (22,7%)
interventi nel settore forestale e per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi (11,9%).

L'impegno dei fondi regionali è quasi pari al 100%: sia per quanto riguarda le politiche forestali che per la quota destinata alle comunità montane.

Per quanto concerne i Regolamenti comunitari 2081/93 (Ob. 5b), 867/90 e il Programma di iniziativa comunitaria INTERREG II, il bilancio è estremamente positivo: sono già stati prenotati quasi il 90% dei fondi della quota 1999. Gli impegni - ma intanto sono già state istruite le pratiche ed individuati i beneficiari - saranno presi non appena verrà approvata la legge di bilancio di previsione 1999.

1 Regolamenti ed iniziative comunitarie

I regolamenti e le iniziative comunitarie gestite dall'Assessorato prevedono l'attivazione complessiva per il periodo 1994-99 di circa 972,5 miliardi con una quota di partecipazione pubblica del 51,2% pari a circa 498 miliardi, la restante parte è a carico dei beneficiari.

Gli interventi previsti fanno capo al Reg. CEE 2081/93, Ob. 5b "diversificazione delle zone rurali vulnerabili" (74%), alle iniziative comunitarie LEADER II per "rendere più dinamico lo sviluppo rurale" (9,8%), INTERREG II per la cooperazione transfrontaliera suddivisa in frontiere interne all'U.E. (Italia-Francia, 12%) e frontiere esterne (Italia-Svizzera 3,3%) e Reg. CEE n. 867/90 per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti silvicoli (1%).

Regolamento CEE 2081/93, ob. 5b "Diversificazione delle zone rurali vulnerabili"

Il documento programmatico per la Regione Piemonte comprende 7 Sottoprogrammi a loro volta suddivisi in 29 Misure. Nel periodo di programmazione si prevede di attivare, nei 397 comuni selezionati come territori ammissibili, su di una superficie di circa 9.205 Km², un investimento complessivo di circa 719 miliardi di Lire che calcolato sulla popolazione residente corrisponde a circa 1.800.000 lire per abitante.

L'Assessorato regionale Economia Montana e Foreste svolge attività di coordinamento di 6 dei 7 Sottoprogrammi previsti che riguardano interventi per le PMI, l'agricoltura, le foreste, l'artigianato, il turismo e l'ambiente.

Nel corso del 1998, con la collaborazione dei 13 Settori regionali responsabili di misura, sono state impegnate risorse per 233,5 miliardi con un notevole incremento rispetto ai 73,7 miliardi impegnati nel 1997. Nel 1998 è stato impegnato l'92% delle risorse disponibili.

Programma di iniziativa comunitaria Leader II

L'8 maggio 1996 la Commissione europea ha approvato il Programma LEADER II regionale a favore delle zone comprese nell'obiettivo 5b. Tale iniziativa, che interessa i territori selezionati ai sensi dell'obiettivo 5b, deve essere concentrata sul 60% della popolazione residente e prevede, con il sistema del "botton up" ossia programmazione dal basso, la costituzione di G.A.L. (Gruppi di Azione Locale, n. 13 per il Piemonte) con lo scopo di promuovere ed attuare i P.A.L. (Piani di Azione Locale)

Il documento contiene la descrizione degli interventi ammessi al finanziamento, suddivisi per misure ed azioni nonché le schede finanziarie per misura e per fondo. Per il periodo di programmazione (fino al 1999) si prevede l'attivazione di circa 48,8 milioni di ECU (circa 95 miliardi di Lire) dei quali 25 milioni di ECU come quota pubblica e 23,8 milioni di ECU come cofinanziamento a carico di privati.

I GAL, imprese a partecipazione mista pubblico-privata, beneficeranno della maggior parte delle risorse finalizzate a realizzare progetti integrati di sviluppo del territorio, secondo un'ottica multisettoriale.

Nel 1998 l'impegno complessivo di risorse è pari a L. 13,1 miliardi ossia il 68,3% delle risorse disponibili.

Iniziativa comunitaria INTERREG. II (Italia-Francia)

La Regione Piemonte, di concerto con la Regione Valle d'Aosta e la Liguria, e le rispettive regioni di frontiera francesi, Rhone-Alpes e P.A.C.A., ha predisposto il programma operativo plurifondo Interreg Italia-Francia che dopo una serie di modifiche effettuate d'intesa con la DG XVI di Bruxelles, è stato approvato con dec. n.C(96)716 il 3/4/96.

Il Programma prevede un investimento complessivo italo-francese di 320,5 miliardi di Lire, con un contributo comunitario di 114 miliardi di Lire, un cofinanziamento pubblico italo-francese di 117 miliardi di Lire ed un intervento dei beneficiari pari a 89,5 miliardi di Lire.

Per il Piemonte è previsto un investimento complessivo pari a 114 miliardi di Lire; per il 1998 l'impegno di fondi è di 41,9 miliardi di Lire pari all'82,2% delle risorse disponibili.

Iniziativa comunitaria INTERREG II (Italia-Svizzera)

Nel mese di ottobre 1994 è stato notificato alla Commissione europea il programma operativo Interreg II Italia - Svizzera.

Dopo una serie di integrazioni e modifiche d'intesa con la Commissione europea e con le Regioni interessate all'Iniziativa (Valle d'Aosta, Lombardia, e Provincia di Bolzano), il programma definitivo è stato approvato il 18/12/96

prevedendo per il Piemonte un investimento complessivo pari a circa 32 miliardi di Lire.

L'iniziativa è entrata nella fase operativa nel 1998 con un impegno di 17,2 miliardi pari al 81,3 % delle risorse disponibili.

Regolamento CEE 950/97: Indennità compensativa

Il 20 maggio 1997 il Consiglio dell'Unione Europea approva il Reg. CE n. 950/97 per accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie nella Comunità (obiettivo 5a del Reg. CEE 2052/88) in sostituzione ed integrazione della Direttiva CEE 268/75 e Reg. CEE 2328/9.

Nella parte relativa agli aiuti riservati alle zone svantaggiate - per il Piemonte i territori montani - si applica l'indennità compensativa allo scopo di assicurare il proseguimento dell'attività agricola per garantire una migliore conservazione dell'ambiente naturale e un più efficace mantenimento della popolazione rurale sul territorio montano.

Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento in questione, l'indennità viene concessa agli imprenditori agricoli che coltivano almeno 3 ettari di superficie agricola utilizzata, si impegnano a proseguire l'attività agricola per almeno 5 anni e non percepiscono pensione di anzianità.

Il beneficiario deve risultare residente e domiciliato nonché operante stabilmente nelle zone classificate montane. Nell'anno finanziario 1997 sono stati impegnati e liquidati ai circa 5.000 beneficiari aventi diritto importi per Lire 13,9 miliardi.

2. Interventi a favore delle comunità montane

Complessivamente sono state impegnate risorse per 52,9 miliardi di cui erogati 21,9 (41,4%).

Fondi trasferiti alle Comunità Montane

La disponibilità del Fondo regionale per la montagna istituito con legge regionale n. 72/95 per il 1998 era di 26 miliardi di Lire di fondi regionali e 20,81 miliardi come quota di stanziamento statale 1997 del Fondo nazionale per la montagna (legge n. 97/94) resa disponibile nel 1998.

Il Fondo regionale per la montagna 1998 comprensivo delle risorse regionali e statali è stato utilizzato come segue:

Lire 9.250.000.000 impegnati nel 1998 ai sensi dell'art. 28 della L.R. 28/92 ossia per il finanziamento di Progetti Speciali Integrati selezionati tra quelli presentati dalle Comunità montane. Si tratta di un importante canale di finanziamento che consente alle Comunità montane, la scelta di azioni volte allo sviluppo socioeconomico, occupazionale e culturale del territorio.

Ai sensi dell'art. 21, comma 3 della L.R. 72/95, sono stati concessi all'UNCCEM contributi per Lire 130.000.000;

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L.R. 72/95 sono stati ripartiti fondi alle comunità montane in proporzione al territorio (70%) ed alla popolazione (30%) per un importo di Lire 32,2 miliardi

Su iniziativa della Giunta Regionale, sono stati inoltre concessi contributi:

- per i servizi scolastici in montagna Lire 1.901.000.000. questo al fine di arginare e combattere il fenomeno dello spopolamento dovuto alla mancanza di servizi di prima necessità.
- al FORMONT, Centro di formazione professionale per la montagna, per attività legate a corsi di aggiornamento per operatori forestali, per un importo complessivo di Lire 400.000.000;
- alle Comunità montane piemontesi ed agli enti ed associazioni che operano a favore della montagna e delle foreste, per la partecipazione al Salone Europeo della Montagna Lire 340.000.000;
- come cofinanziamento per il progetto Interreg II Italia - Francia, GESMO (pianificazione forestale) e MASTER MONTAGNA (corso per operatori montani) Lire 1.200.000.000. Iniziativa questa particolarmente interessante, perchè equivale ad un investimento sul futuro e sulla capacità di progettare lo sviluppo della montagna.
- L'Assessorato all'Economia Montana della Regione Piemonte ed il Centro Estero delle Camere di Commercio hanno dato il via nel mese di Novembre 1998 ad una iniziativa pilota all'interno del Programma Interreg II Italia-Francia rivolta a giovani laureati in discipline scientifiche, economiche e giuridiche finalizzata alla creazione di una figura professionale nuova: il consulente di sviluppo per aree montane. L'esigenza da parte dell'Assessorato di giovani formati sulle problematiche di sviluppo in ambiente alpino nasce dalla presa di coscienza che il territorio montano sia una fonte importantissima di risorse da riscoprire e da attivare attraverso specifiche professionalità che operino in tal senso. Il corso si propone infatti di preparare professionisti capaci di interagire a vari livelli (locale, regionale, nazionale e comunitario) per la produzione di specifici progetti adattati alle specifiche esigenze del territorio, anche allo scopo di un migliore utilizzo delle risorse destinate in tal senso dall'Unione Europea.

Miglioramento Pascoli Montani

L'Assessorato per il 1998 ha finanziato il miglioramento di pascoli di proprietà comunale con un impegno complessivo di Lire 5.801.296.636.

3. Interventi nel Settore Forestale

In ambito forestale la Regione Piemonte opera con 390 operai forestali e gestisce 1300 Ha di proprietà forestali regionali.

Per il 1998 la regione Piemonte ha impegnato per le attività forestali Lire 27.781.549.829, operando a favore dei miglioramenti del patrimonio

boschivo, il ripristino sentieri e segnaletica, la manutenzione e apertura di nuove piste agro-silvo-pastorali, l'adeguamento di aree attrezzate, la sistemazione movimenti franosi in bosco e la gestione dei vivai regionali per la produzione di circa 3.000.000 piantine forestali distribuite gratuitamente a enti e privati per rimboschimenti, arboricoltura da legno e forestazione urbana.

Tutela e valorizzazione dei tartufi, leggi regionali n. 37/96 e 46/89

Per il 1998 l'impegno di fondi è stato di Lire 1.100.000.000 per le seguenti attività:

- contributi a province e comuni per manifestazioni di promozione del tartufo;
- assistenza tecnica e ricerca;
- erogazione alle province dell'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno.

Prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi

La Regione Piemonte ha impegnato per il 1998 per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi quasi 2,4 miliardi.

Attuazione convenzione con il Corpo Forestale dello Stato

In attuazione della Convenzione tra Regione Piemonte e C.F.S. n. 6273 del 1996 la Regione ha impegnato Lire 2.275.000.000 per lo svolgimento delle seguenti attività:

Ambito antincendi boschivi

- interventi per la prevenzione, avvistamento ed estinzione degli incendi boschivi;
- attività formative;
- manutenzione impianti ed attrezzature anti incendi boschivi;
- informazione ed elaborazione dati statistici;

Ambito selvicolturale

- istruttoria e predisposizione atti autorizzativi l. r. 57/79 (taglio piante);
- pareri per i comuni non soggetti a vincolo;
- pareri in merito alle istanze della L. 1497/39 e L. 431/85 (vincolo ambientale);
- assegna e stima lotti boschivi;
- mansioni attribuite dalla L. r. 50/95 (tutela e valorizzazione degli alberi monumentali);
- controllo commercializzazione degli alberi di natale, semi e piante forestali;

Ambito tutela del suolo

- istruttoria tecnica-amministrativa L. r. 45/89 (modificazioni del suolo in aree sottoposte a vincolo idrogeologico);
- rilevazione dati nivologici e valanghivi;
- accertamenti e contestazione violazioni L. r. 58/95 (sbarramenti fluviali);

Ambito pascoli montani e veterinaria

- controlli pascoli montani e provvedimenti autorizzativi per il pascolo caprino in bosco;
- controllo alpeggi e mandrie monticanti comprese verifiche sanitarie, sanzioni e provvedimenti di sequestro.

1.2.3. REGIONE LIGURIA

Il provvedimento regionale di applicazione della legge 97/94, L.R. 13 agosto 1997 n.33 (B.U.R.L. n.15 del 3/9/1997 - parte I^), dopo un lungo e tormentato iter, ha finalmente ottenuto il visto di compatibilità da parte della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 93 par. 3 del trattato. A seguito di tale esame la Commissione ha chiesto di modificare l'art.10 della legge regionale indicando i massimali di spesa in esso contenuti nel corrispondente controvalore in euro; ha inoltre chiesto l'abrogazione dell'art.13 in quanto non compatibile con l'art.93 del trattato. Il d.d.l. di modifica della L.R. n.33/97 secondo quanto richiesto dalla Commissione è in corso di approvazione.

Come previsto dall'art.3 della L.R. n.33 è stato istituito il Fondo Regionale per la Montagna, che per l'anno 1999 prevede lo stanziamento della somma di lire 3.000 milioni che vanno a sommarsi a quanto previsto dal fondo statale pari a lire 4.972 milioni; si fa presente che il fondo statale, per ragioni di contabilità viene inserito nel bilancio regionale di previsione successivo a quello di riferimento.

Nel corso della seconda metà del 1998 e nel primo semestre del 1999 sono state definite le procedure per l'attivazione del Sistema Informativo della Montagna (SIM) in attuazione dell'art.24 della legge 97/94 giungendo alla firma della convenzione tra il Ministero per le Politiche Agricole e la Regione in modo da utilizzare sinergicamente la rete informatica prevista dal SIM integrandola con la rete informatica regionale prevista da "Liguria in rete".

1.2.4. REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia, in attuazione della Legge 31 gennaio 1994 n. 97, ha adottato i seguenti provvedimenti ed ha attivato le seguenti iniziative:

L.R. 29 giugno 1998, n.10 "Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/94".

La legge si sviluppa e si articola in sei titoli che indicano il percorso e le azioni che devono essere sviluppate per una sua coerente ed efficace attuazione.

- **TITOLO I**

Definisce le finalità della legge ed il suo ambito di applicazione, individua i soggetti attuativi, esplicita le risorse finanziarie previste con un concreto e

diretto coinvolgimento del bilancio regionale, assegna i compiti di programmazione degli interventi e, infine, classifica il territorio montano in ragione dello svantaggio fisico economico che i cittadini residenti devono sopportare.

- **TITOLO II**

Si occupa delle azioni da sviluppare sul territorio, definendo quale obiettivo lo sviluppo compatibile che salvaguardi insieme all'ambiente le condizioni e la qualità della vita delle popolazioni residenti. Di qui l'individuazione degli strumenti per il controllo delle trasformazioni territoriali, della loro programmazione, dei sistemi di tutela dell'ambiente e dei suoi ecosistemi, le scelte e le opzioni sulle reti infrastrutturali, gli incentivi perchè l'ambiente montano venga adeguatamente vissuto.

- **TITOLO III**

Individua le azioni sul sistema economico, volte a valorizzare la tipicità delle risorse presenti sul territorio, la gestione dei piani agricoli, l'esercizio dello sport della caccia e della pesca, i prodotti naturali e quelli particolari delle singole zone, il turismo nelle sue forme più diversificate, i mestieri e le tradizioni, le attività di cava, le attività commerciali, che costituiscono un sistema economico da sviluppare secondo logiche diverse da quelle delle altre parti della regione, che obbediscono alla morfologia del territorio, alle tradizioni e alle esigenze conseguenti alla dispersione della popolazione.

- **TITOLO IV**

Affronta il problema delle azioni sul sistema sociale che, come quello economico, per certi versi ancora più di esso, risente delle particolari condizioni della montagna. Insieme agli obiettivi e alla penetrazione dei servizi sul territorio, la gestione unificata di modernizzazione e di regionalizzazione degli accessi, sono previsti importanti riconoscimenti al ruolo della famiglia, all'attenzione per la disponibilità di alloggi in locazione di proprietà, flessibilità sul sistema scolastico e una specializzazione sui temi propri della valorizzazione delle risorse montane.

- **TITOLO V**

Sviluppa le tematiche delle azioni culturali, volte a conservare e a promuovere il patrimonio della montagna attraverso la catalogazione dei beni, la riscoperta e la promozione degli itinerari storici, la realizzazione di una rete museale diffusa, la costituzione di un osservatorio permanente analogo a quelli già attivi in altre nazioni europee, espressione delle attività dell'istituto di ricerca per le aree alpine, previsto dalla legge speciale Valtellina, e infine la realizzazione di progetti di intervento integrato per la valorizzazione e la tutela dello sviluppo della montagna.

- **TITOLO VI**

Individua la necessità di costituire specifici organismi di partecipazione e coordinamento delle politiche di montagna, cui assegnare un ruolo istituzionale di stimolo e di verifica alle azioni dell'esecutivo. La legge si chiude con la prescrizione di inserimento nelle leggi regionali di normative

specifiche per la montagna, con la tempistica e gli adempimenti dei diversi soggetti attuatori, la norma finanziaria e le abrogazioni.

La legge regionale n. 10/98 è stata oggetto di reclamo alla Commissione Europea - Direzione Generale VI - Agricoltura perchè una serie di norme della legge contengono o potrebbero contenere elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, paragrafo 1, del trattato istitutivo dell'Unione Europea.

La Commissione Europea ha avviato la procedura di esame della compatibilità con le norme del trattato CE degli aiuti previsti dalla legge regionale in parola.

Per questo motivo la Giunta della Regione Lombardia con propria delibera n. 40157 del 3 dicembre 1998 ha assunto l'impegno a non applicare la legge fino a quando non verranno risolti i problemi connessi ai rilievi oggetto di reclamo.

Considerato che non tutte le norme della legge regionale sono state oggetto di reclamo, il Presidente della Regione Lombardia ha costituito con proprio decreto n. 23926 del 9.3.1999 il Comitato per la Montagna, che dovrà coordinare le azioni di valorizzazione, promozione e tutela del territorio montano previsto dal Piano Regionale di Sviluppo in collaborazione con la Giunta regionale e con gli Enti locali.

D.G.R. 20 novembre 1998, n. 39709 "Individuazione dei Comuni Montani con meno di 1000 abitanti e dei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri Comuni Montani" in attuazione dell'art.16, 1° comma, Legge n.97/94.

In attuazione del Programma regionale di Sviluppo e del Progetto Strategico "Riqualificazione del territorio di montagna", la Giunta Regionale, ed in particolare l'Assessorato alle Autonomie Locali e Federalismo, praticando un approccio di tipo pattizio alla determinazione e gestione delle politiche degli enti locali montani e utilizzando, di conseguenza, l'istituto dell'accordo di programma, che è uno strumento di concertazione tra Amministrazioni pubbliche che può sussistere sia come atto isolato, sia come atto che integra e sostiene altre forme di accordo (per esempio all'interno di un patto territoriale o di un contratto d'area), sono stati attivati quattro progetti integrati presso la Comunità Montana Alto Garda Bresciano, la Comunità Montana Valtellina di Morbegno, la Comunità Montana Valtellina di Tirano e il Comune di Brembilla, in riferimento ai quali è previsto il completamento delle opere programmate entro l'anno 2000.

E' assai significativo segnalare infine che il progetto integrato del Comune di Brembilla si inserisce in un contesto più ampio di programmazione integrata, in quanto gli interventi previsti dall'accordo di programma si configurano in questo

caso come attuazione parziale di un progetto integrato più complesso, da sviluppare attraverso un patto territoriale, patto che riguarda la Val Brembana.

Il programma operativo per la definizione del patto territoriale è stato approvato in data 2.2.1999 dal Comitato per la verifica e il coordinamento delle attività di assistenza tecnica ed amministrativa presieduto dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - Servizio della Programmazione Negoziata.

Nell'intento di verificare l'utilizzo delle risorse ex L. 97/94 erogate alle Comunità Montane nel quadriennio 1995/1998, sono state utilizzate delle schede a consuntivo che hanno fornito i seguenti dati ed informazioni indicati nelle successive tabelle.